



## TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Giudice monocratico, dott. Gabriele Romano  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento [REDACTED]  
su ricorso introdotto il 6 ottobre 2023  
promosso da [REDACTED] (Avv. Anna Coppola)  
contro **AGOS Ducato s.p.a.** [REDACTED]

Il giudice monocratico, letti gli atti ed udita la discussione orale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 ottobre 2023, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [REDACTED] ha adito il Tribunale della Spezia, esponendo che per poter accedere ad un finanziamento aveva richiesto visura SIC, dalla quale era emersa la sua segnalazione quale cattivo pagatore. Aveva quindi richiesto ad AGOS Ducato la cancellazione della segnalazione in quanto non preceduta dal dovuto preavviso, ma la convenuta non aveva provveduto.

Ciò premesso, il ricorrente, evidenziata la sussistenza del *fumus boni juris*, stante la violazione da parte dell'intermediario delle regole di correttezza e buona fede e delle disposizioni di settore che impongono la comunicazione del preavviso di segnalazione, nonché del *periculum in mora*, stante il pregiudizio alla possibilità di accedere al credito, conclude chiedendo ordinarsi alla convenuta di provvedere alla cancellazione immediata del suo nominativo presso la banca dati CRIF e presso qualsiasi altro sistema informativo creditizio.

AGOS Ducato s.p.a., regolarmente intimata, si è costituita in giudizio allegando l'invio della comunicazione di preavviso di segnalazione, peraltro dovuta a numerosi ritardati pagamenti delle rate dovute per la restituzione di un finanziamento contratto dal ricorrente per l'acquisto di un camper. In particolare, il preavviso, così come i precedenti avvisi di impagato, era stato comunicato al debitore con il servizio di Poste Italiane denominato Posta Time, da ritenersi idoneo a provare l'avvenuta ricezione della missiva, tracciata con un sistema di localizzazione satellitare.

Contestata la carenza dei presupposti per ottenere la richiesta tutela in via anticipata, l'intermediario conclude quindi per il rigetto delle domande avversarie.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Occorre premettere che esistono due diversi sistemi di raccolta dati sui contratti di finanziamento stipulati da istituti bancari e società finanziarie: da un lato vi sono i c.d. S.I.C. (Sistemi di informazione creditizia), soggetti privati (tra i più noti Experian

– Cerved Information Service s.p.a., CRIF e C.T.C.) che raccolgono dati sia di natura positiva che di natura negativa relativi ai contratti di finanziamento al fine di consentire agli operatori di settore aderenti di valutare l'affidabilità creditizia di un soggetto richiedente un finanziamento e di contenere il rischio - attraverso le segnalazioni che gli stessi Istituti inviano ogni mese - di concedere nuovi prestiti, evitando sia il rischio di mancato recupero dell'importo corrisposto e pattuito, sia il rischio di sovraindebitamento dei richiedenti; dall'altro vi è l'archivio informativo denominato Centrale dei rischi, di cui è titolare e gestore la Banca d'Italia in virtù della sua funzione di organo di vigilanza bancaria.

Mentre l'attività della Centrale dei Rischi è governata dal Testo Unico Bancario e relative disposizioni attuative del CICR e della Banca d'Italia stessa, per le banche dati private la normativa di riferimento è quella contenuta nel "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" emanato dal Garante per protezione dei dati personali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 in attuazione del "Codice sulla privacy" (D. lgs. n.196/2003).

Tali essendo le disposizioni applicabili alle diverse banche dati, va esclusa la necessità, al fine della segnalazione presso le banche dati private, della valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, prevista solo dalla normativa che regola l'attività della Banca d'Italia.

È invece necessario l'invio al cliente del preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", ove è prescritto che *"Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato"*.

Nello stesso senso, in caso di situazioni negoziali relative – come nel caso di specie – a contratti di credito al consumo, l'art. 125 comma 3 del T.U.B. prescrive specifici obblighi informativi a carico dei soggetti finanziatori che intendano segnalare posizioni di insolvenza, stabilendo che *"I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"*.

Il preavviso è ovviamente essenziale, poiché finalizzato a porre il cliente nella condizione di intervenire e porre rimedio, prima di subire effetti oltremodo pregiudizievoli, mediante il tempestivo pagamento del debito.

Nella specie, difetta la prova – il cui onere grava sul segnalante – dell'avvenuta trasmissione al ricorrente del preavviso di imminente segnalazione.

Vero è che la normativa richiamata non richiede alcuna forma specifica del preavviso di segnalazione e, quindi, neppure che lo stesso sia inviato con racc. a/r o altro mezzo equivalente che garantisca la prova della ricezione della comunicazione.

Nondimeno, è altrettanto vero che la comunicazione di avvertimento preventivo del consumatore dell'imminente registrazione dei suoi dati nei sistemi di informazioni creditizie ha natura ricettizia (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017), per cui, a fronte della contestazione della ricezione, è onere del soggetto segnalante fornire prova dell'avvenuta conoscenza della comunicazione da parte del destinatario.

Ciò posto, si ritiene che nella presente fattispecie la schermata contenente il report attestante il recapito del preavviso mediante il servizio Posta Time sia inidoneo, in assenza di ulteriori elementi, a provare che la predetta comunicazione sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario.

Ed invero, la giurisprudenza arbitrale ha promosso l'uso di mezzi di spedizione equivalenti al servizio postale universale quando siano idonei a fornire la certezza non solo dell'invio del plico, ma anche della sua ricezione, gravando sul mittente che intende giovare in giudizio degli effetti della spedizione l'onere di fornire la prova che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario (ABF Collegio di Roma, 11/01/2018, n. 444; cfr. anche ABF Milano, 19/04/2013, n.2083). La validità del metodo di spedizione prescelto va quindi apprezzata in concreto, sotto il profilo dell'effettivo raggiungimento dello scopo e, dunque, della sua idoneità a provocare la conoscenza nel destinatario ed a fornire la prova legale non solo dell'invio, ma anche della relativa ricezione, senza alcuna preclusione in astratto sulla scelta del mezzo di corrispondenza adottato (cfr. ABF Collegio di Roma, 11 novembre 2016, n. 10012; ABF Collegio di Bari, 6/4/2017, n. 3740).

La documentazione fornita da AGOS Ducato non appare rispettosa di tali premesse di metodo, nella misura in cui non appare idonea ad attestare che all'effettiva spedizione sia seguita la consegna nelle mani del destinatario o di un suo congiunto. Infatti, l'attestazione da parte dell'operatore che la spedizione del plico sia giunta nella località di destinazione, con indicazione dello stato "recapitato", non è in grado di fornire la prova della ricezione dell'atto e nemmeno della sua conoscenza legale in capo al destinatario, in assenza di una ricevuta firmata (v., in tal senso, Trib. Napoli Nord, ord. 14.4.2021).

D'altronde, nelle stesse schermate prodotte dalla convenuta si legge che "*gli esiti forniti nel report di dettaglio dei singoli invii non hanno valore probatorio*", a conferma dell'insufficienza di tale documento a fornire la prova della ricezione della comunicazione allegata, contestata dal ricorrente.

La mancata prova della comunicazione del preavviso induce quindi a ritenere la sussistenza del *fumus boni juris*, come da costante orientamento di questo Tribunale (v., ex multis, ord.ze 8.11.2016, 8.6.2017 e 10.8.2018), a nulla rilevando l'avvenuta cessione del credito dalla resistente ad altro soggetto.

Quanto alla sussistenza del *periculum in mora*, è evidente l'irreparabilità del pregiudizio, consistente in un danno all'immagine personale e professionale del cliente (consumatore, imprenditore o professionista che sia), che non consente un'integrale *restitutio in integrum*, tenuto anche conto dei tempi necessari per arrivare ad una decisione di merito a cognizione piena (si pensi ad es. alle difficoltà di avere accesso al credito bancario, all'eventuale possibilità di revoca di affidamento da altri istituti di

credito, al discredito causato dalla segnalazione nei rapporti personali e professionali con i terzi).

Il ricorso va pertanto accolto, con emanazione dell'ordine alla convenuta di immediata cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente presso la banca dati CRIF e, in caso di segnalazione plurima per i medesimi crediti, presso qualsiasi altra banca dati privata, con riguardo al rapporto in oggetto.

La non contestazione dell'inadempimento del debitore all'obbligo di restituzione del finanziamento concesso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. La frazione residua segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, con diminuzione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività processuale espletata.

### PQM

Il giudice monocratico, visto l'art. 700 c.p.c.,  
ordina ad AGOS Ducato s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di provvedere alla cancellazione e/o rimozione del nominativo del ricorrente dalla banca dati CRIF e da altre banche dati private relativamente all'esposizione debitoria oggetto di causa;

[REDACTED]

Si comunichi alle parti.

La Spezia, 10 novembre 2023

Il Giudice  
dott. Gabriele Romano